

CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo V - Dei titoli di credito

Art. 2000 Riunione e frazionamento dei titoli.

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.